



# CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## ORDINANZA

**N. 36 DEL 07/06/2019**

### OGGETTO:

**ORDINANZA PER ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO PEDONALE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA - MARCIAPIEDE A NORD**

Preso atto della comunicazione pervenuta dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Susa, acclarata al protocollo di questo Ente in data 14.05.2019 nr. 5668, con la quale si evidenzia che la caserma "Clemente Henry" necessita di sostanziali interventi di manutenzione, in attesa delle opere urgenti di messa in sicurezza della guaina bitumata di copertura e degli infissi delle finestre, così come meglio evidenziato dalla nota del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Piemonte, la Valle D'Aosta e la Liguria, con specifica richiesta di porre in atto misure di sicurezza e delimitare/interdire l'accesso alle aree in adiacenza alle porzioni di fabbricato che risultano in precarie condizioni di sicurezza;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, consentendo nel contempo la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267 DEL 18.8.2000;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " Decreto Legislativo 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

### ORDINA

l'istituzione del divieto di transito ai pedoni in piazza della Repubblica – lato nord - nell'area di marciapiede che costeggia il fabbricato in questione, per una larghezza pari alla metà del marciapiede stesso, così come indicato da segnaletica mobile apposta in loco e perimetrazione dell'area con transenne. Tale divieto è operante sino al termine della realizzazione dei lavori di messa in sicurezza dell'edificio.

## **DISPONE**

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio.
- b) posa di segnali regolamentari e transenne da installarsi nelle zona interessata dai lavori a cura del richiedente.
- c) venga fatta osservare dal personale preposto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada.

## **AVVISA**

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

SUSA, 07.06.2019.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Firmato digitalmente**  
**Ennio Caffo**